

Consegna della cosa mutuata – Cass. n. 37654/2021

Mutuo - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Perfezionamento del contratto - Consegna della cosa mutuata - Disponibilità giuridica della cosa mediante ripianamento delle passività - Sufficienza.

Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021 (Rv. 663324 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1852

Corte

Cassazione

37654

2021